



Studio Ferulli

Via Pietrasantina, 29

56010 – San Giuliano Terme (PI)

Madonna dell'Acqua

Tel. 050/891422 – 050/891423 Fax. 050/9914288

www.studioferulli.it – studio@studioferulli.it

Pisa, 18 gennaio 2012

A tutti
i Sigg. Clienti
loro _____ Sedi

Pagina | 1

Circolare n. 1/2012

La presente per informarVi delle novità introdotte dall'ultima manovra finanziaria dell'ormai noto Decreto "Salva Italia" dopo la Legge di conversione. Fra le molte modifiche e innovazioni evidenzierò di seguito quelle che interessano la generalità delle imprese riservando agli incontri le informazioni specifiche di alcuni settori.

- anche per l'anno in corso le compensazioni dei crediti IVA annuali 2011 potranno essere effettuati con gli stessi limiti e regole già introdotte negli anni precedenti e più precisamente non possono essere compensati i crediti IVA **per importi superiori a € 10.000,00=**, se non dopo la presentazione della dichiarazione annuale IVA e permane il divieto assoluto di **compensazione dei crediti erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500,00= iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per le quali è scaduto il termine di pagamento.**

In sostanza la situazione è la seguente:

si possono compensare "liberamente" i crediti IVA o altri crediti erariali con altre imposte e contributi per importi **non superiori a € 10.000,00=**;

si possono compensare compensare crediti IVA o altri crediti erariali con altre imposte e contributi per importi **non superiori a € 15.000,00=** solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA o dell'Istanza di rimborso infra-annuale o di altre dichiarazioni. A tal riguardo si precisa che la dichiarazione IVA può essere presentata non prima del mese di febbraio, e quindi la compensazione potrà essere operata solo nel mese successivo;

si possono compensare compensare crediti IVA o altri crediti erariali con altre imposte e contributi per importi **superiori a € 15.000,00=** dopo la presentazione di dichiarazione da cui emerga tale credito e previa apposizione del visto di conformità da parte del professionista con conseguenti costi aggiuntivi.

Tutto ciò risulta **inibito** laddove le aziende risultino **debitrici di imposte erariali ed accessori per complessivi € 1.500,00=** e pertanto:

se esistono crediti superiori sarà possibile utilizzare il **credito in compensazione per gli importi eccedenti**;

i debiti erariali pur in presenza di cartelle scadute siano oggetto di **sospensione alla riscossione o concessione di rateizzazione in regola con il pagamento delle rate.**

È importante ricordare che su eventuali **indebite compensazioni** sarà applicata una **sanzione pari al 50%** dell'importo indebitamente compensato e quindi le compensazioni superiori ad € 1.500,00 dovranno essere effettuate dopo attenta analisi di eventuali debiti.

- è stato confermato l'obbligo di **comunicazione annuale telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo non inferiore a € 3.000,00/3.600,00 – cosiddetto "spesometro" che ripropone i dati dei vecchi allegati Clienti e Fornitori. Più precisamente tutti i soggetti passivi ai fini IVA per cessione di beni o prestazioni di servizi rese e ricevute

Circ.1/2012

di importo superiore ad € 3.000,00= al netto dell'imposta, o nel caso scontrini e ricevute di € 3.600,00= al lordo dell'imposta, devono comunicare telematicamente tutte le operazioni. L'obbligo ha scadenza annuale fissata per il **30 aprile dell'anno successivo**.

I dati da introdurre di clienti e fornitori sono, naturalmente, nome cognome o ragione sociale sede e codice fiscale o Partita IVA. Le Aziende che emettono scontrino o ricevuta fiscale **dovranno farsi rilasciare tali dati** all'atto dell'emissione di detto scontrino o ricevuta.

- il vecchio regime dei **contribuenti “minimi”** è stato modificato con l'introduzione di alcune limitazioni e pertanto è stato introdotto un nuovo “regime contabile agevolato” riservato a coloro che non posseggono più tutti i requisiti richiesti. Pertanto ad oggi esistono due nuovi regimi agevolati e più precisamente:
nuovo regime fiscale di vantaggio (ex minimi) riservato a coloro che intraprendono una nuova attività di impresa arte o professione o l'hanno intrapresa successivamente al 31/12/2007 a condizione che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti un'attività anche in forma associata o familiare e che non costituisca mera prosecuzione dell'attività svolta anche sotto forma di lavoro dipendente, salvo il caso di perdita di lavoro o accesso alla mobilità; inoltre il nuovo regime prevede che venga applicato solo per l'anno di inizio e per i quattro successivi e comunque non oltre il periodo d'imposta di **compimento del 35imo anno di età**. Permangono, inoltre, i limiti di ammontare di ricavi inferiori a € 30.000,00=, non aver effettuato cessioni all'esportazione, né aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori e associati in partecipazioni, oltre a non aver acquistato nel triennio precedente beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € 15.000,00 e comunque non aver partecipazioni societarie.
regime contabile agevolato riservato a coloro che adottavano la contabilità dei minimi fino al 31/12/2011, ma che non posseggono gli ulteriori requisiti per la prosecuzione nell'anno 2012 oppure a coloro che iniziano una nuova attività nel 2012 e non hanno i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio. In questo caso si applicherà l'IVA, le attività sono soggette all'applicazione degli Studi di settore o Parametri e a tutti gli altri adempimenti previsti ad eccezione della presentazione della dichiarazione IRAP e del pagamento della relativa imposta nonché al versamento trimestrale dell'IVA essendo previsto solo il versamento annuale.
È sempre comunque possibile accedere ad altri regimi fiscali a seguito di opzione da effettuare con la prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
- è aumentata l'**imposta di bollo** annuale sui conti correnti e sugli strumenti finanziari che abbiano un valore medio di giacenza superiore ad € 5.000,00, e sarà pari a:
€ 34,20 per i clienti le persone fisiche
€ 100,00 per i clienti diversi dalle persone fisiche
nonché ad una ulteriore imposta per titoli e strumenti finanziari per al 0,1% per l'anno 2012 e al 0,15% per l'anno 2013
- **dal 2012 sono inoltre previste imposte** per:
le attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia;
sulle attività finanziarie oggetto di emersione con uno dei provvedimenti di scudo fiscale emanati nel 2001 e nel 2009;
sugli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- è stata istituita l'**Imposta Municipale (IMU)** in sostituzione della ICI, a decorrere dal 2012 applicata in via sperimentale fino al 2014 e poi a regime dal 2015.

Sostanzialmente uguale alla vecchia ICI in quanto la base imponibile è costituita dal valore degli immobili posseduti (terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati) ma compreso l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Purtroppo con l'avvento dell'IMU è stata abolita l'esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze e reintrodotta solo una detrazione per le stesse abitazioni principali, ma sono stati applicati alle rendite catastali oltre alla rivalutazione di 5% anche un moltiplicatore che va da 55 a 160 secondo la categoria catastale.

Le scadenze per il pagamento rimangono fissate al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

- come è stato ampiamente pubblicizzato dai media è stato **limitato l'utilizzo del denaro contante** e ulteriormente ridotto da € 2.500 a € 1.000 e pertanto le movimentazioni oltre tale somma sono vietate e le violazioni devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. Rientrano nelle violazioni anche movimentazioni inferiori ma effettuare nell'arco di un circoscritto periodo di tempo (7 giorni).
- a **decorrere dal 2012 l'IRAP** generata dall'indeducibilità del costo del lavoro dipendente diventa deducibile ai fini IRPEF e/o IRES. Tale deduzione spetta a tutte le tipologie di imprese e va effettuata secondo il principio di cassa (IRAP pagata)
- a decorrere dal 2012 e fino al 2016 (salvo proroghe) le aziende fino a 9 dipendenti, che stipulano **assunzioni con i contratti di apprendistato** beneficiano di uno sgravio contributivo totale ovvero pari al 100% per i primi tre anni, che normalmente coincidono con la durata dell'apprendistato,

INOLTRE di seguito alcune scadenze da rispettare:

- il prossimo **16 febbraio 2012** scade il termine per il pagamento dell'autoliquidazione INAIL 2011/2012 o per il pagamento della prima rata. Ricordo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre la fine del corrente mese, la documentazione pervenuta dall'INAIL indispensabile per effettuare correttamente i calcoli necessari per la suddetta autoliquidazione in quanto in tale documenti sono indicate le eventuali variazioni di tasso e quelle acquisite nel corso dell'anno. Ricordo di comunicare altresì (rossella@studioferulli.it oppure silvia@studioferulli.it) la volontà di effettuare il pagamento del saldo 2011 e dell'acconto 2012 in quattro rate (scadenze 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011), in caso di mancata comunicazione procederemo a predisporre il saldo in un'unica soluzione con scadenza 16 febbraio 2012.
- il prossimo **28 febbraio 2012** scadono i termini per l'invio della Comunicazione Annuale IVA relativa all'anno 2011. Invito a trasmettere tempestivamente tutta la documentazione IVA entro e non oltre il 15 febbraio p.v. al fine di registrare e predisporre la stessa nei termini;
- entro il **16 marzo di ogni anno** è fissata la scadenza della comunicazione all'INAIL del nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in essere al 31 dicembre dell'anno precedente solo nel caso in cui sia variato rispetto all'anno precedente. Vi invito pertanto, ove sia variato, a comunicare tempestivamente allo Studio il nuovo nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, al fine di effettuare nei termini la comunicazione.

Ricordo a tutti coloro che hanno effettuato l'inventario fisico, diviso per categorie omogenee, delle merci presenti in magazzino alla data del **31 dicembre 2011**, di comunicarlo tempestivamente allo Studio per effettuare le dovute registrazioni contabili, indispensabili alla redazione del bilancio 2011.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti ed invio cordiali saluti.

Rag. Susanna Ferulli

